

La certificazione contabile nel "pacchetto" per il GSE

La certificazione contabile delle spese del credito d'imposta "Transizione 5.0" (bonus 5.0) rilasciata dal revisore va trasmessa al GSE. Non va conservata ed esibita in caso di controllo, ma diventa parte integrante della documentazione da trasmettere al GSE.

Questa novità - anche rispetto a quanto traspariva dalla lettura della norma primaria (articolo 38, decreto-legge n. 19/2024) - emerge dalla lettura della bozza del dm attuativo del bonus 5.0. La norma primaria (comma 15 dell'art. 38 del dl citato) dispone l'obbligo della certificazione contabile "ai fini dei successivi controlli", con ciò lasciando intendere di doverla esibire solo in caso di verifica/accertamento.

La norma sarebbe così andata in continuità rispetto alle analoghe certificazioni richieste da altre discipline agevolative (credito d'imposta R&S e credito d'imposta per la formazione 4.0).

La norma innova rispetto al credito d'imposta 4.0, la cui disciplina non prevede (al momento) tale obbligo certificativo.

Diversa la posizione assunta dal Mimit e dal Mef. L'articolo 15, comma 5 del dm include, infatti, la certificazione contabile tra la documentazione obbligatoria che accompagna la comunicazione di ultimazione del progetto di investimento.

Ciò comporta che l'iter autorizzativo da parte del GSE si conclude solo in presenza (anche) di tale certificazione. L'assenza preclude l'ottenimento dell'agevolazione.

In via generale, è l'articolo 16 del dm a dettare le regole sulla certificazione contabile, identificando anche i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio.

Confermando quanto già previsto nella norma primaria (comma 15, articolo 38 citato), si stabilisce che l'effettivo sostenimento delle spese agevolate e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da un' apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con una relazione aggiuntiva ri-

spetto a quella sul bilancio) ovvero, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, da un revisore o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro dei revisori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39/2010.

Il meccanismo certificativo sostanzialmente ricalca i meccanismi già previsti per i citati altri incentivi. Si possono ritenere validi i chiarimenti forniti sull'argomento fino ad oggi.

A partire da quelli dell'Agenzia delle Entrate (in primis, con la circ. n. 5/2016) e soprattutto quelli del Mise (circolare n. 38584/2019) che ebbe modo di sottolineare come al revisore non venga richiesta "alcuna valutazione di carattere tecnico" circa l'ammissibilità dell'incentivo. In altri termini, il revisore è chiamato ad esprimere un giudizio di natura contabile (sull'effettivo sostenimento dei costi e sulla coerenza documentale della documentazione contabile) e non un giudizio sull'incentivo di cui si intende fruire.

Restano fuori dalla valutazione dei revisori, ad esempio, la verifica dei presupposti per ottenere l'agevolazione (si pensi ai casi di esclusione o altri impedimenti) nonché tutti gli aspetti qualitativi (che riguardano l'eleggibilità dei beni/progetti) e quelli quantitativi (identificazione e quantificazione dei costi agevolabili, identificazione delle aliquote di agevolazione, ecc..).

Francesco Leone

— © Riproduzione riservata —

